



Comune di Carpi
S2 Tributi

OGGETTO: Aggiornamento dei valori delle aree fabbricabili ai fini ICI a decorrere dall'anno d'imposta 2011 - Approvazione

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 504/92 il Comune deve procedere all'attività di controllo dei versamenti e delle dichiarazioni ICI;

Considerato che per quanto riguarda le aree edificabili, come definite dall'art.2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 504/1992, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;

Che per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio a norma dell'art.5 comma 5 del citato D.Lgs.504/92;

Considerato che ai sensi dell'art.4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale può determinare i valori delle aree fabbricabili minimi di riferimento che il contribuente potrà utilizzare per non incorrere in accertamento d'imposta, come specificato in dettaglio nell'articolo citato;

Vista la Variante Generale di P.R.G. approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 174 del 30/4/2002 che ha previsto nuove aree di espansione inserite nei così detti "Ambiti di trasformazione" divisi per tipologia urbanistica, oltre a ridefinire le destinazioni urbanistiche della "Città consolidata" articolata in tessuti esistenti;

Vista la deliberazione di G.C. n. 12 del 3/02/2006 relativa alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili per l'anno 2006, ultimo anno di adeguamento dei valori, tenuto conto della crisi economica intervenuta, che pertanto sono rimasti invariati anche per le annualità 2007, 2008, 2009 e 2010;

Vista la relazione di stima del 23/12/2010, prot. gen. n.60452 - Settore A/9, che ha per oggetto l'aggiornamento dei valori delle aree edificabili ai fini ICI a decorrere dall'anno 2011,

riferita alle aree ricomprese negli ambiti di trasformazione e alle aree che risultano ancora inedificate incluse nei tessuti della città consolidata, a firma del Dirigente del Settore A/9 Ing. N. Carboni; agli atti presso il Settore S2, Servizio Tributi;

Preso atto che l'aggiornamento dei valori è riferito solo alle aree urbanizzate in quanto le attuali indicazioni del mercato immobiliare mostrano una stagnazione nella compravendita delle aree non ancora urbanizzate e pertanto per quest'ultime i valori rimangono invariati;

Preso atto che a partire dalla data di inizio lavori delle opere di urbanizzazione l'area assume valore come area urbanizzata;

Ritenuti congrui i nuovi valori di stima, quale valore minimo di riferimento delle aree edificabili da utilizzare ai fini della determinazione della base imponibile ICI a decorrere dall'anno d'imposta 2011;

Ritenuto opportuno approvare tali valori, come risultano dai prospetti riassuntivi dei valori di stima per tipologia urbanistica, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art.42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Adempiuto a quanto prescritto dall'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ad unanimità di voti,

DELIBERA

di prendere atto della Relazione riferita all'aggiornamento dei valori delle aree edificabili ai fini ICI per l'anno 2011 a firma del Dirigente del Settore A/9;

di approvare i valori delle aree fabbricabili ai fini ICI a decorrere dall'anno d'imposta 2011 così come risultano nella relazione di stima e riportati nelle tabelle che si allegano quale parte sostanziale integrante del presente atto, (**allegato A**);

di dare atto che i valori indicati nella perizia di stima rappresentano il valore minimo di riferimento che il contribuente potrà utilizzare per non incorrere in eventuali accertamenti d'imposta dall'annualità 2011, come specificato in dettaglio nell'art.4 del Regolamento comunale di applicazione dell'ICI;

di dare atto che le aree si intendono urbanizzate a partire dalla data di inizio lavori delle opere di urbanizzazione;

di rendere pubbliche le risultanze della relazione di stima al fine di supportare il contribuente nei versamenti e dichiarazioni d'imposta, nell'intento di agevolare e semplificare gli adempimenti in materia fiscale da parte dei cittadini;

di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Sandro Dotti funzionario coordinatore del Servizio Tributi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Campedelli)

IL V. SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Canulli)

FIRMATO: La Dirigente del Settore
(Dott.ssa Patrizia Mantovani)

Patrizia Mantovani